

Comune di Sizzano (Novara)

**ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 19.12.2018 DI MODIFICA DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.11.2006**

IL SINDACO

Omissis

FORMULA la seguente proposta di

**D E L I B E R A**

- 1) Di integrare il vigente Statuto comunale introducendo al Titolo Terzo del vigente Statuto il seguente art. 37 bis:

**ART. 37 bis**

**GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. Il servizio sportivo, inteso come pratica sportiva, rientra a pieno titolo nell'ambito delle attività del tempo libero e configura nel soddisfacimento di un interesse generale per la comunità locale, un servizio sociale alla persona privo di rilevanza economica stante:

a) il conseguimento di un fattore aggregativo di natura sociale;

b) la cura della salute e del benessere individuale;

c) la promozione di una componente educativa particolarmente rivolta ai giovani della comunità locale.

5. La gestione delle attività sportive di cui al precedente comma, che prevedono l'utilizzo di un impianto di proprietà comunale, può essere attribuita in forma diretta ad una associazione avente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, appositamente costituita dal Comune.

6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

7. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo delle fondazioni di partecipazione e delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono soggetti al vincolo di mandato.

8. Il presente articolo ha natura sussidiaria e cedevole rispetto all'entrata in vigore di una specifica legislazione regionale in subiecta materia.

Omissis...

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata, corredata dal sopra citato parere;

Con voti favorevoli n. \_9\_, contrari n.\_0\_, astenuti n. \_0\_, espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti;

**DELIBERA**

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.